

	STATUTO ASSOCIAZIONE CENTRO AMNIOS	
	TITOLO I	
	COSTITUZIONE E SEDE	
	ART. 1 – COSTITUZIONE	
	È costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg. del codice	
	civile, l’Associazione Sementera – Amnios denominata	
	brevemente Centro Amnios.	
	L’associazione non persegue scopi di lucro per cui è	
	vietata la distribuzione tra gli associati, anche in modo	
	indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi,	
	riserve o capitali, durante tutta la vita dell’associazione,	
	salvo che la destinazione o distribuzione non siano	
	stabilite per legge. L’associazione è apolitica e	
	apartitica.	
	ART. 2 – SEDE	
	L’associazione ha sede in Perugia, Strada Poggio	
	Pelliccione, n. 6 Cap 06134 - PERUGIA, e potrà istituire	
	sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza	
	ovunque, in Italia e all’estero.	
	TITOLO II	
	SCOPO SOCIALE E DURATA	
	ART. 3 - SCOPI	
	L’associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà	
	essere sciolta solo in base a deliberazione dell’Assemblea	
	straordinaria degli associati presa con la maggioranza	
	Pagina 1 di 20	

	Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione	
	potrà :	
	1. sottoscrivere convenzioni ed accordi con	
	Cooperative, Asl o altri Enti pubblici o privati;	
	2. organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti	
	dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in	
	concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o	
	campagne di sensibilizzazione anche in	
	collaborazione con il Ministero della salute o	
	dell'Università e della Ricerca scientifica;	
	3. svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o	
	strumentale al raggiungimento dei propri scopi	
	istituzionali;	
	4. sostenere le iniziative e i programmi di altri	
	istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano	
	affini a quelli propri dell'associazione;	
	5. avvalersi in maniera prevalente dell'opera	
	volontaria e gratuita dei propri associati.	
	ART. 4 - DURATA	
	L'associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà	
	essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea	
	straordinaria degli associati presa con la maggioranza	
	prevista dall'art. 21, ultimo comma, del codice civile.	
	TITOLO III	
	CATEGORIE DI ASSOCIATI	
	Pagina 3 di 20	

	ART. 5 – CATEGORIE DI ASSOCIATI	
	Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:	
	a) soci <i>fondatori</i> : sono quei soci che hanno	
	partecipato all’atto costitutivo dell’associazione	
	oppure sono stati ammessi con tale qualifica entro un	
	anno dalla sua costituzione;	
	b) soci <i>ordinari</i> : sono coloro che aderiscono	
	all’associazione in un momento successivo alla sua	
	costituzione e provvedono al pagamento dei contributi	
	associativi nella misura ordinaria fissata annualmente	
	dal Consiglio Direttivo;	
	c) soci <i>sostenitori</i> : sono invece quei soci che	
	partecipano all’associazione dando un contributo	
	maggiore di quello previsto per i soci ordinari su base	
	volontaria.	
	Gli associati, indipendentemente dalle categorie cui	
	appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di	
	voto.	
	Il domicilio degli associati per qualsiasi rapporto con	
	l’associazione si intende eletto nel luogo indicato nella	
	domanda di ammissione o in successiva comunicazione	
	scritta.	
	ART. 6 – AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI	
	Possono essere ammessi a far parte dell’associazione le	
	persone fisiche, gli enti, gli organismi, le istituzioni e gli	
	Pagina 4 di 20	

	enti di natura pubblica o privata, sia di nazionalità italiana	
	che straniera. Chi intende aderire all'associazione deve	
	presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo	
	dichiarando di condividere gli scopi dell'associazione e	
	di accettare lo statuto ed i regolamenti dell'associazione	
	stessa.	
	Il Consiglio Direttivo dovrà provvedere in ordine alle	
	domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro	
	ricevimento. In assenza di un provvedimento di	
	accoglimento della domanda entro il termine predetto si	
	intende che essa è stata respinta. In caso di diniego	
	espresso il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare	
	la motivazione di detto diniego.	
	ART. 7 – QUOTA ASSOCIATIVA	
	Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente il	
	contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio	
	Direttivo per ciascuna categoria di soci.	
	La quota associativa, stabilita in euro 50,00 per il primo	
	anno, deve essere pagata entro il 31 Gennaio di ogni	
	anno.	
	La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e	
	contributi associativi non sono trasmissibili, né	
	rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di	
	scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso	
	di scioglimento dell'associazione.	
	Pagina 5 di 20	

	ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI	
	Gli associati godono dei diritti previsti dal presente	
	statuto.	
	In particolare hanno diritto di :	
	1. partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti	
	fissati dal presente statuto e dai regolamenti	
	eventualmente adottati con delibera assembleare;	
	2. contribuire alla realizzazione degli scopi	
	dell’associazione a secondo della categoria cui	
	appartiene il singolo associato;	
	3. esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti	
	previsti dallo statuto.	
	Gli associati hanno il dovere di :	
	1. operare nell’interesse dell’associazione e in favore	
	del raggiungimento dei suoi scopi;	
	2. rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti	
	associativi;	
	3. impegnarsi attivamente nella vita associativa.	
	ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI	
	ASSOCIATO	
	Il rapporto associativo del singolo associato si estingue	
	per recesso, decadenza, esclusione.	
	L’associato può sempre <i>recedere</i> dall’associazione	
	comunicando la propria decisione a mezzo lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi al	
	Pagina 6 di 20	

	Presidente con un preavviso di almeno tre mesi prima	
	della scadenza dell'esercizio in corso ed il recesso	
	acquista efficacia dalla scadenza dell'anno solare nel	
	quale è stato comunicato.	
	L'associato <i>decade</i> dalla sua qualità di socio se non	
	provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo	
	statuto e dal Consiglio Direttivo i contributi associativi	
	sia ordinari che straordinari. Il socio viene <i>escluso</i> se	
	con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si	
	sia reso colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per	
	l'associazione.	
	L'esclusione viene accertata e deliberata dall'Assemblea	
	ordinaria con il voto favorevole, a scrutinio segreto, di	
	almeno i tre quarti degli associati iscritti.	
	Quando per qualsiasi causa si sciolga il rapporto	
	associativo, l'associato non ha alcun diritto sul	
	patrimonio dell'associazione alla restituzione delle quote	
	e dei contributi versati.	
	ART. 10 – PATRIMONIO ED ENTRATE	
	DELL'ASSOCIAZIONE	
	Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni	
	mobili e immobili che diverranno di proprietà	
	dell'associazione, da eventuali donazioni, lasciti,	
	erogazioni liberali e fondi di riserva.	
	Le entrate dell'associazione sono costituite:	
	Pagina 7 di 20	

	<ul style="list-style-type: none"> • dalle quote associative; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • da qualsiasi contributo pubblico o privato; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • dai contributi effettuati con una specifica destinazione; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • da donazioni o lasciti testamentari o proventi di eventuali iniziative culturali; 	
	<ul style="list-style-type: none"> • da eventuali introiti derivanti da iniziative o attività di carattere commerciale. 	
	Spetta al Consiglio Direttivo decidere sugli eventuali investimenti, sulla destinazione delle entrate e sull'utilizzo di fondi patrimoniali.	
	TITOLO IV	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	ART. 11 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	
	Gli organi dell'associazione sono:	
	a) l'Assemblea degli associati;	
	b) il Presidente ed il Vice Presidente;	
	c) il Consiglio Direttivo	
	d) il Tesoriere;	
	e) l'organo di revisione (se istituito).	
	ART. 12 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI	
	L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea può essere riunita in sessione ordinaria o straordinaria.	
	Pagina 8 di 20	

	L'Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l'anno	
	entro il 31 maggio per approvare il rendiconto annuale	
	d'esercizio.	
	Compete all'Assemblea ordinaria:	
	a) l'approvazione del rendiconto annuale di esercizio	
	accompagnato dalla relazione del Consiglio Direttivo	
	sull'andamento economico e sulle attività di carattere	
	sanitario e scientifico dell'associazione;	
	b) l'approvazione del bilancio preventivo entro il 30	
	novembre di ogni anno;	
	c) la nomina dei membri del Consiglio Direttivo;	
	d) la nomina dei membri del Collegio dei Revisori dei	
	conti (o del Revisore Unico);	
	e) gli altri eventuali argomenti che il Consiglio Direttivo	
	ritiene di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.	
	L'Assemblea straordinaria delibera sulle eventuali	
	modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo	
	scioglimento dell'associazione.	
	L'Assemblea regolarmente convocata e costituita,	
	rappresenta l'universalità degli associati e le sue	
	deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo	
	statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o	
	dissenzienti.	
	ART. 13 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice	
	Pagina 9 di 20	

	inviata anche per fax o E-mail a tutti gli associati almeno	
	quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	
	giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli	
	argomenti da trattare.	
	L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove	
	purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà	
	indicato nell'avviso di convocazione.	
	L'Assemblea dev'essere convocata dal Consiglio	
	Direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata	
	almeno un terzo degli associati e comunque ogni	
	qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.	
	ART. 14 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA	
	Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea tutti gli	
	associati di qualunque categoria in regola con il	
	pagamento dei contributi associativi annuali.	
	Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea da	
	altri associati mediante delega scritta. Ogni associato non	
	può ricevere più di due deleghe.	
	ART. 15 – DIRITTO DI VOTO	
	Ogni associato, a qualunque categoria appartenga, ha	
	diritto ad un voto.	
	ART. 16 – PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio	
	Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In	
	Pagina 10 di 20	

	manca	
	za di entrambi l'Assemblea è presieduta da altra	
	persona designata dall'Assemblea stessa. L'Assemblea	
	nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario,	
	anche due scrutatori. Spetta al Presidente	
	dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la	
	legittimazione dei soci ad intervenire in Assemblea, ad	
	esercitare il diritto di voto ed a condurre il dibattito	
	assembleare. Le votazioni potranno aver luogo per	
	alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio	
	segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dal	
	Presidente dell'Assemblea.	
	Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato	
	dal Presidente e dal Segretario.	
	ART. 17 – MAGGIORANZE PER L'ASSEMBLEA	
	ORDINARIA	
	In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è	
	regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che	
	rappresentino almeno la metà più uno degli associati. In	
	seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è	
	validamente costituita qualunque sia il numero degli	
	intervenuti. Sia in prima che in seconda convocazione	
	l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.	
	I membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di	
	voto nelle deliberazioni riguardanti l'approvazione del	
	bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.	
	Pagina 11 di 20	

	ART. 18 – MAGGIORANZE PER L’ASSEMBLEA	
	STRAORDINARIA	
	L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è	
	validamente costituita con la presenza di tanti associati	
	che rappresentino almeno i due terzi degli associati	
	iscritti all’associazione. Essa delibera validamente con il	
	voto della maggioranza dei votanti.	
	In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è	
	regolarmente costituita con la presenza di tanti soci	
	costituenti almeno un terzo degli associati iscritti e	
	delibera con il voto favorevole della maggioranza dei	
	votanti.	
	In ogni caso per deliberare lo scioglimento	
	dell’associazione occorre il voto favorevole di almeno i	
	tre quarti degli associati iscritti.	
	ART. 19 – CONSIGLIO DIRETTIVO	
	L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo	
	composto da un numero di membri variabile da tre a	
	nove, secondo quanto stabilirà l’Assemblea ordinaria al	
	momento della nomina del Consiglio. I membri del	
	Consiglio Direttivo devono essere scelti tra gli associati	
	ma per i primi sei anni dalla costituzione la maggioranza	
	dei consiglieri dev’essere scelta tra gli associati che	
	rientrano nella categoria dei soci fondatori.	
	I consiglieri vengono nominati per un periodo di tempo	
	Pagina 12 di 20	

	non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili. Per la	
	prima volta il Consiglio Direttivo ed il Presidente sono	
	nominati con l’atto costitutivo.	
	ART. 20 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	
	DIRETTIVO	
	Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno un	
	Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere ed un	
	Segretario.	
	ART. 21 – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	
	DIRETTIVO	
	La convocazione del Consiglio Direttivo sarà fatta	
	mediante avviso spedito anche mediante telefax o posta	
	elettronica a tutti i componenti del Consiglio Direttivo,	
	nonché ai membri del Collegio dei Revisori dei conti	
	qualora istituito, almeno otto giorni prima di quello	
	fissato per l’adunanza. In caso di urgenza il termine può	
	essere ridotto a due giorni, con convocazione fatta a	
	mezzo di telegramma, fax o posta elettronica. In	
	manca di formalità di convocazione la riunione del	
	Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in	
	carica e dei membri effettivi del Collegio dei Revisori dei	
	conti eventualmente nominato. Il Consiglio Direttivo è	
	convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga	
	necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e	
	Pagina 13 di 20	

motivata da almeno un terzo dei suoi membri.

ART. 22 – RIUNIONI IN VIDEO E

TELECONFERENZA

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano con il sistema della videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al Segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

ART. 23 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

DIRETTIVO

Il Consiglio è presieduto dal Presidente ed in caso di sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal consigliere più anziano. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo è validamente

	costituito quando è presente la maggioranza dei suoi	
	membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.	
	In caso di parità di voto prevale la decisione del	
	Presidente.	
	ART. 24 – COOPTAZIONE DEI CONSIGLIERI	
	Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il	
	Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla	
	nomina di un nuovo consigliere.	
	I membri del Consiglio Direttivo nominati per	
	cooptazione restano in carica fino alla successiva	
	Assemblea ordinaria.	
	Se la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo	
	cessa dal proprio ufficio, l'Assemblea ordinaria dei soci	
	dev'essere convocata per procedere alla nomina	
	dell'intero nuovo Consiglio Direttivo.	
	ART. 25 - POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO	
	DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per il	
	compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione utili o necessari per il raggiungimento	
	degli scopi associativi. Il Consiglio Direttivo può	
	delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la	
	gestione ordinaria dell'associazione.	
	ART. 26 – RAPPRESENTANZA	
	La rappresentanza legale dell'associazione di fronte a	
	Pagina 15 di 20	

	terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente del Consiglio	
	Direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento al	
	Vice Presidente.	
	Al Presidente spetta l'uso della firma sociale e può	
	conferire procure speciali per singoli atti o categorie di	
	atti ad altri membri del Consiglio Direttivo ed	
	eccezionalmente anche a persone estranee	
	all'associazione.	
	ART. 27 – VICE PRESIDENTE	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua	
	attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito.	
	Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i	
	terzi prova dell'impedimento del Presidente.	
	ART. 28 – TESORIERE	
	Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione	
	e sovrintende alla tenuta della contabilità e dei libri	
	sociali, predisponendo dal punto di vista contabile il	
	rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo.	
	ART. 29 – SEGRETARIO	
	Il Consiglio Direttivo può nominare anche tra estranei un	
	Segretario con le mansioni di assistere il Presidente e di	
	verbalizzare le riunioni del Consiglio Direttivo e	
	dell'Assemblea.	
	Al Segretario il Consiglio può delegare anche funzioni	
	amministrative inerenti alla gestione corrente	
	Pagina 16 di 20	

dell'associazione.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI – RENDICONTO

ART. 30 - ESERCIZI SOCIALI – RENDICONTO

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo formerà il Rendiconto d'esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell'attività associativa. Il Rendiconto sarà presentato all'Assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione. Una volta approvato sarà divulgato tra gli associati nei modi più idonei. Il Consiglio Direttivo redige anche il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 Novembre precedente l'inizio dell'esercizio.

TITOLO VI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 31 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il controllo amministrativo e contabile sull'attività di gestione dell'associazione è affidato al Collegio dei Revisori dei conti composto di due membri effettivi e di un supplente nominati dall'Assemblea degli associati. Possono essere eletti revisori professionisti scelti nell'ambito dei registro dei Revisori Legali. Il Collegio dei Revisori elegge tra i suoi membri il Presidente.

	Il Collegio dei Revisori:	
	- verifica periodicamente la regolare tenuta delle scritture contabili dell'associazione;	
	- verifica il Rendiconto annuale redigendo apposita relazione indirizzata al Consiglio Direttivo.	
	I revisori possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea. I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Hanno diritto al compenso determinato dall'Assemblea in sede di nomina ed al rimborso delle spese sostenute a causa del loro ufficio.	
	Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la gestione finanziaria dell'associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui Rendiconti dell'associazione.	
	L'Assemblea può nominare in luogo del Collegio un Revisore Unico con le stesse attribuzioni di cui sopra.	
	TITOLO VII	
	VARIE	
	ART. 32 - SCIOGLIMENTO	
	L'associazione potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con le modalità da questa deliberate.	
	In caso di scioglimento dell'associazione oppure qualora	
	Pagina 18 di 20	

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]